



COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO

DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

URBANI - ASSIMILABILI - PERICOLOSI

Approvato con D.C.C. n. 52 del 30.10.1995

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, assimilabili e pericolosi come previsto dall'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 relativamente alle fasi:

- a) conferimento;
- b) raccolta;
- c) spazzamento;
- d) stoccaggio provvisorio;
- e) trasporto;
- f) trattamento di trasformazione;
- g) trattamento finale;

ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 nonché dell'art. 1, comma primo della legge 29 ottobre 1987, n. 441.

Detto servizio è svolto dal Comune in tutto il territorio comunale (centro e frazioni) compreso nei perimetri indicati nella planimetria allegata costituenti i limiti della zona di raccolta obbligatoria dei rifiuti interni ed equiparati.

Art. 2

Principi generali e criteri di comportamento

L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia;
- f) devono essere favorite le forme organizzative e di gestione dei servizi al fine di limitare la produzione dei rifiuti;

Il Comune provvederà ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiale ed energia anche con il coinvolgimento del cittadino-utente.

Art. 3

Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente regolamento

Il presente regolamento non si applica:

- a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
- c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli:
 - materiali fecali;

- altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
- d) agli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 (Merli) e successive modificazioni;
- e) alle emissioni nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, ai suoi regolamenti di esecuzione e alle successive leggi;
- f) agli esplosivi.

Art. 4

Definizione e classificazione dei rifiuti

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono, così classificati:

- URBANI
- SPECIALI
- SPECIALI TOSSICO-NOCIVI.

Art. 5

Attività di competenza del Comune

Competono obbligatoriamente al Comune in regime di privativa le operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e trattamento dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:

- tutti i rifiuti urbani (rifiuti interni ingombranti e non ingombranti, rifiuti esterni, rifiuti pericolosi);
- i residui dell'attività del trattamento dei rifiuti, della depurazione degli affluenti e delle depurazioni di acque di scarico urbane;
- i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.

Art. 6

Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilabili

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati tutte le attività di conferimento previste nel presente regolamento per detti rifiuti.

Art. 7

Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali, tossici e nocivi

Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, anche tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori di rifiuti stessi direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati dalla Regione ovvero mediante conferimento di detti rifiuti ai gestori del servizio pubblico con i quali dovrà essere stipulata apposita convenzione.

Art. 8

Rifiuti urbani

Sono rifiuti urbani:

- 1) Rifiuti interni non ingombranti provenienti dalle abitazioni o da altri insediamenti civili in genere, nonché quelli provenienti dalle aree di insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio oppure di ospedali, case di cura e simili, in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine, ecc.).
 - a) Tali rifiuti si definiscono ordinari qualora non presentino particolari caratteristiche.

- 2) Rifiuti interni ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da insediamenti civili in genere, nonchè dalle arre degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizi oppure di ospedali, case di cura e simili in cui esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine, e simili).
- 3) Rifiuti esterni cioè quelli di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico ovvero sulle rive dei fiumi o dei fossi.
- 4) Rifiuti pericolosi (solitamente interni e non ingombranti) come indicati al paragrafo 1.3 della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. n.915 del 1982 e precisamente:
 - pile e batterie;
 - prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F";
 - prodotti farmaceutici.

Art. 9 Rifiuti speciali

Per rifiuti speciali si intendono:

- 1) residui derivanti da lavorazioni industriali, quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che non siano dichiarati assimilati ai rifiuti urbani;
- 2) i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani;
- 3) i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
- 4) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- 5) i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti.

Art. 10 Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani

Sono rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 39 dell. L. 22-2-1994, n.146:

- 1) i rifiuti speciali indicati al n. 1 punto 1.1.1, lettera a), della deliberazione del 27.7.1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10.9.1982, n. 915, e precisamente quelli che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:
 - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
 - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette;
 - accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
 - paglia e prodotti di paglia;
 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - pelle e simil-pelle;
 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;

- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 - imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
 - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - nastri abrasivi;
 - cavi e materiale elettrico in genere;
 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione dei principi attivi.
- 2) gli accessori per l'informatica.

Art. 11

Rifiuti speciali tossico nocivi

Si intendono rifiuti tossico nocivi quelli che contengono o sono contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato al D.P.R. n. 915/1982, come definito al paragrafo 1.2 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, in quantità e/o concentrazione tale da presentare un pericolo per la salute e per l'ambiente.

Art. 12

Modalità di gestione

La gestione delle attività di smaltimento dei rifiuti urbani sono affidate dal Comune in concessione ad Enti ed imprese specializzati, debitamente autorizzati.

Art. 13

Conferimento dei rifiuti

I rifiuti solidi urbani prodotti nelle abitazioni, negli esercizi pubblici, nei negozi, negli spacci di vendita, negli uffici e negli altri locali debbono essere depositati e custoditi negli appositi sacchetti ed immessi, con ogni cura ed osservanza delle esigenze igieniche, nei contenitori collettivi all'uopo ubicati in luoghi prestabiliti, a livello stradale e di facile accesso per i mezzi di raccolta, evitando dispersioni di materiale e quant'altro, nelle operazioni relative, possa essere di pericolo per la salute pubblica e di pregiudizio al decoro ambientale.

In particolare i contenitori, aventi capacità minima di mc. 1,2 ed in numero adeguato, saranno posti, nelle strade del centro abitato a non più di m. 100 l'uno dall'altro, mentre nelle altre località cittadine gli stessi esemplari troveranno collocazione adeguata in singoli punti, in relazione alla popolazione ivi residente.

Analogo criterio sarà adottato per l'ubicazione dei contenitori che dovranno servire singoli ambiti e zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

Al fine di provvedere alla raccolta differenziata, di cui al successivo art. 16, oltre ai contenitori destinati ad accogliere i rifiuti ordinari, saranno predisposti speciali contenitori per il vetro, la carta, la plastica, l'alluminio, le pile scariche, i medicinali scaduti, i rottami ferrosi, i rifiuti vegetali ed altro, in numero adeguato alle esigenze.

Art. 14

Modalità di effettuazione del servizio

Il ritiro dei rifiuti interni sarà effettuato con frequenza bisettimanale nel periodo dal 1° Ottobre al 31 Maggio e trisettimanale nel periodo dal 1° Giugno al 30 Settembre, da parte del personale addetto, nell'orario che sarà stabilito dall'Amministrazione e notificato all'utenza per provvedere al necessario conferimento.

Gli automezzi nei quali saranno immessi i rifiuti raccolti direttamente dal contenitore collettivo avranno caratteristiche tecniche e strutturali tali da renderli idonei alla esigenze della raccolta, intese ad evitare l'esposizione al pubblico delle immondizie, la loro dispersione, nonché esalazioni moleste.

Art. 15

Divieto di abbandono dei rifiuti

Sono vietati l'abbandono ed il deposito anche temporaneo di rifiuti nelle pubbliche strade e nelle altre aree pubbliche e private. E' fatto altresì divieto di manipolare o sottrarre materiale di qualsiasi specie dai rifiuti conferiti.

Le aree scoperte entro i fabbricati od interposte ad essi devono essere tenuti sgombri da ogni rifiuto a cura dei proprietari, che provvederanno comunque al conferimento di quanto raccolto.

Art. 16

Trattamento dei rifiuti

Allo scopo di consentire il riutilizzo, il riciclaggio di rifiuti, nonché il recupero da essi di materie prime, l'Amministrazione comunale, con appositi specifici provvedimenti, istituirà sistemi di conferimento differenziato per particolari materiali, come vetri e bottiglie, materiale ferroso, rottami ed altro come previsto nell'ultimo comma dell'art. 13. In ogni caso, i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune dovranno essere conferiti dall'utente, nei periodi stabiliti dall'Amministrazione comunale, che predisporrà quanto necessario per la raccolta.

Art. 17

Smaltimento dei rifiuti

Allo smaltimento dei rifiuti si provvederà a mezzo di conferimento a discarica controllata o mediante procedimento di termo distruzione, oppure altro procedimento riconosciuto idoneo.

Allo smaltimento dei rifiuti prodotti negli ambulatori medici, in quanto qualitativamente assimilabili a quelli urbani, si provvederà con le stesse modalità.

Le carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili destinati alla demolizione dovranno essere conferite dal proprietario ai centri di raccolta gestiti da privati muniti di idonea autorizzazione.

DIVIETI - CONTROLLI - SANZIONI

Art. 18 Divieti

- E' vietato l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o adibite ad uso pubblico ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.
- E' vietato ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso le discariche controllate dai servizi comunali di smaltimento dei rifiuti.
- E' vietato esporre sacchetti contenenti rifiuti sulla via pubblica nei giorni e fuori dalle ore precisati negli orari del servizio di raccolta.
- E' vietato l'uso improprio dei vari tipi di contenitori forniti dall'Amministrazione per la raccolta dei rifiuti.
- E' vietato intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che intralciano il servizio stesso.
- E' vietato il conferimento di imballaggi voluminosi nei recipienti di raccolta dei rifiuti se non siano stati precedentemente sminuzzati.
- E' vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore.
- E' vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati.
- E' vietato inserire nei contenitori normali rifiuti di vetro o comunque prodotti che possono causare lesioni, nonché rifiuti per i quali sia attuato il servizio di raccolta differenziata, e residui vegetali di sfalcio, potatura e cura dei giardini in genere.
- E' vietato conferire al servizio comunale di smaltimento rifiuti etichettati con la lettera "T" o "F" soggetti a particolare conferimento previsto dall'art.8.
- E' vietato conferire al servizio urbano i rifiuti pericolosi quali batterie, pile, soggetti a particolare conferimento come al punto precedente.
- E' vietato conferire al servizio comunale di di smaltimento prodotti farmaceutici soggetti a particolare conferimento come ai precedenti punti 10) e 11) del presente articolo.
- E' vietato abbandonare bottiglie di vetro fuori dalle campane previste per la raccolta vetro.
- E' vietato smaltire rifiuti tossici nocivi al di fuori delle norme di cui all'art. 16 del D.P.R. 10 settembre 1982, n.915.
- E' vietato il conferimento dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani al servizio di smaltimento senza aver stipulato apposita convenzione con la gestione del servizio.
- E' vietato l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spandimento di olio e simili.

Art. 19 Controlli

Ai sensi dell'art. 104, comma 2°, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 7 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.

Rimangono valide le competenze della vigilanza urbana sulla base delle norme legislative e dei regolamenti comunali.

Art. 20 Sanzioni

Chiunque contravvenga a specifiche disposizioni del presente regolamento è punito con le sanzioni amministrative e/o penali previste dal Tit. V del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 art. 24 e seguenti.

All'accertamento delle infrazioni al presente regolamento ed alle altre norme di legge vigenti in materia sono preposti gli incaricati comunali della vigilanza sanitaria e urbana, che procederanno all'immediata contestazione o alla notifica entro i termini previsti, salvi i controlli ambientali di competenza degli agenti provinciali.

Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità di cui all'art. 12 del D.P.R. 915/1982 si applicano le pene e le ammende previste dall'art. 29 del citato D.P.R. n. 915/1982.

Art. 21 Disposizioni finali

L'organizzazione e la sorveglianza del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani sono affidate all'ufficio di polizia urbana ed all'ufficio tecnico.

I reclami in ordine ai disservizi e disfunzioni devono essere rivolti ai predetti uffici che eseguiranno, ove necessario, gli accertamenti del caso ed adotteranno gli opportuni provvedimenti.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, quelle del D. L.vo 15 novembre 1993, n.507 e della l.r. 59/95, nonché ogni altra norma di legge e di regolamento vigente in materia.

Art. 22 Efficacia del presente regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito e ad esecuzione avvenuta delle procedure di pubblicazione.

Il presente Regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani-assimilati-pericolosi venne approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 30.10.1995.

Dalla Sede Municipale, li

IL SINDACO
Eligio Maggiola

IL SEGRETARIO COMUNALE
Leda Valente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente Regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani-assimilati-pericolosi allegato alla D.C.C. n. 52 del 30.10.1995 viene pubblicato all'Albo Pretorio il e vi rimarrà per i 15 giorni successivi e consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 comma 1 della legge 8.6.1990 n. 142.

Casale Corte Cerro,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Leda Valente

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Casale Corte Cerro, il

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

EX ART. 46 COMMA 1 DELLA LEGGE 8.6.1990 N. 142

La deliberazione consiliare di approvazione del presente Regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani-assimilati -pericolosi e lo stesso Regolamento divennero esecutivi dopo l'esame da parte del CO.RE.CO. in data

Dalla Sede Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI RIPUBBLICAZIONE E DI ENTRATA IN VIGORE

Si certifica che il presente Regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani-assimilati-pericolosi allegato alla D.C.C. n. 52 del 30.10.1995 venne ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Casale Corte Cerro il _____ per 15 giorni successivi e consecutivi e che lo stesso entrò in vigore in data _____

Dalla Sede Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE